

IL RETTORE

- VISTA** la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, e in particolare, gli artt. 6 e 9;
- VISTO** lo Statuto di Autonomia della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 59 in data 12 marzo 1998 e successive modificazioni;
- VISTO** il Regolamento Didattico d'Ateneo emanato dal Rettore con Decreto n. 11738 del 18 settembre 2001 e successive modificazioni;
- VISTO** il Regolamento relativo all'impegno didattico dei professori e ricercatori, alla verifica dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica e alla premialità, emanato con Decreto Rettorale n. 16358 del giorno 8 gennaio 2013 e successive modificazioni;
- VISTA** la deliberazione assunta dal Senato Accademico in data 13 marzo 2018;
- VISTA** la deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione in data 5 aprile 2018

DECRETA**Art. 1**

Il “Regolamento relativo all'impegno didattico dei professori e ricercatori, alla verifica dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica e alla premialità” emanato con Decreto Rettorale n. 16358 del giorno 8 gennaio 2013 e successive modificazioni, assume la nuova titolazione “Regolamento relativo all'impegno didattico dei Professori e Ricercatori e alla verifica dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica” e risulta modificato come da testo allegato al presente Decreto di cui costituisce parte integrante.

Art. 2

Le modifiche introdotte con il “Regolamento relativo all'impegno didattico dei Professori e Ricercatori e alla verifica dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica” entrano in vigore dalla data del presente Decreto.

IL RETTORE
Prof. Mario Negri



Milano, **13 SET. 2018**

Reg.to al n. **18308**

Am

REGOLAMENTO RELATIVO ALL'IMPEGNO DIDATTICO DEI PROFESSORI E RICERCATORI E ALLA VERIFICA DELL'EFFETTIVO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA

Emanato con D.R. n. 16358 dell'8 gennaio 2013
 Modificato con D.R. n. 16590 del 4 novembre 2013
 Modificato con D.R. n.16909 del 30 ottobre 2014
 Modificato con D.R. n. 18308 del 13 settembre 2018

Art. 1 - Premessa

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 6, co. 1, 2, 3 e 7 e dell'art. 9 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, l'impegno didattico dei professori e ricercatori della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM.
2. Esso disciplina in particolare l'impegno orario annuo, le attività di ricerca e aggiornamento scientifico, il regime di tempo pieno/definito, le modalità per la verifica dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica e di servizio agli studenti, le situazioni di incompatibilità, le modalità per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, la stipula di convenzioni con altri Atenei.

SEZIONE PRIMA – IMPEGNO DIDATTICO DEI PROFESSORI E DEI RICERCATORI

Art. 2 - Impegno orario annuo

1. Il regime di impegno dei professori e dei ricercatori può essere a tempo pieno o a tempo definito.
2. L'opzione per l'uno o per l'altro regime è esercitata su domanda dell'interessato all'atto della presa di servizio ovvero, nel caso di passaggio dall'uno all'altro regime, con domanda da presentare al Rettore almeno sei mesi prima dell'inizio dell'anno accademico dal quale far decorrere l'opzione e comporta l'obbligo di mantenere il regime prescelto per almeno un anno accademico.
3. Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, la quantificazione figurativa delle attività annue di ricerca, di studio e di insegnamento, con i connessi compiti preparatori, di verifica e organizzativi, è pari a 1.500 ore annue per i professori e i ricercatori a tempo pieno e a 750 ore per i professori e i ricercatori a tempo definito.
4. La quantificazione delle ore dedicate alle attività didattiche si basa sul rapporto 1 a 3 (1 ora di lezione frontale equivale a 3 ore di attività didattica).
5. **I professori**, oltre a svolgere attività di ricerca e aggiornamento scientifico, sono tenuti a riservare annualmente a compiti didattici e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento, un numero di ore ¹ suddivise secondo il seguente prospetto:

Professori a tempo pieno	
Attività	Ore
Didattica frontale	120
Servizi agli studenti (inclusi orientamento, tutorato e verifica dell'apprendimento)	240
Totale ore annue	360

Professori a tempo definito	
Attività	Ore
Didattica frontale	86
Servizi agli studenti (inclusi orientamento, tutorato e verifica dell'apprendimento)	172
Totale ore annue	258

¹ Non meno di 350 ore se in regime di tempo pieno e non meno di 250 ore se in regime di tempo definito.

I professori possono svolgere la propria attività didattica per i corsi di laurea e di laurea magistrale, dottorati di ricerca e, fino a un massimo del 30% della stessa, per i master universitari, master specialistici e master Executive, non altrimenti retribuita.

Il monte ore complessivo previsto per ciascun insegnamento potrà essere suddiviso tra più docenti fermo restando in capo al docente più anziano nel ruolo la responsabilità del corso e della presidenza della commissione di verifica dell'apprendimento.

Ai professori di I e II fascia, a tempo pieno o definito, potrà essere riconosciuto un compenso aggiuntivo per ogni ora di lezione oltre le 120 (per i professori a tempo pieno) e oltre le 86 (per i professori a tempo definito).

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico, definirà annualmente l'importo orario e le modalità di attribuzione del compenso aggiuntivo.

6. **I ricercatori di ruolo** a cui sono assimilati, ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, **i ricercatori a tempo determinato**, oltre a svolgere attività di ricerca e aggiornamento scientifico, sono tenuti a riservare annualmente a compiti di didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento, un numero di ore ² suddivise, di norma, secondo il seguente prospetto:

Ricercatori a tempo pieno	
Attività	Ore
Didattica integrativa	96
Servizi agli studenti (inclusi orientamento, tutorato e verifica dell'apprendimento)	192
Totale ore annue	288

Ricercatori a tempo definito	
Attività	Ore
Didattica integrativa	54
Servizi agli studenti (inclusi orientamento, tutorato e verifica dell'apprendimento)	108
Totale ore annue	162

I ricercatori a tempo pieno o definito o a tempo determinato possono svolgere didattica frontale tramite affidamento.

Tutte le ore attribuite per affidamento interno saranno computate in quota didattica integrativa.

Ai ricercatori a tempo pieno o definito o a tempo determinato potrà essere riconosciuto un compenso aggiuntivo per ogni ora fatta oltre le 96 ore (monte ore di didattica integrativa previsto per i ricercatori a tempo pieno) ed oltre le 54 ore (monte ore di didattica integrativa previsto per i ricercatori a tempo definito).

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico, definirà annualmente l'importo orario e le modalità di attribuzione del compenso aggiuntivo.

SEZIONE SECONDA – INCOMPATIBILITÀ E FACOLTA' PREVISTE PER I PROFESSORI E I RICERCATORI

Art. 3 – Incompatibilità

1. La posizione di professore e ricercatore è incompatibile con l'esercizio del commercio e dell'industria, fatta salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di *spin off* o di *start up* universitari, anche assumendone in tale ambito responsabilità formali, nei limiti temporali di massimo cinque anni.
2. L'esercizio di attività libero-professionale è incompatibile con il regime di tempo pieno.
3. I professori e i ricercatori non possono svolgere incarichi:

² Fino a un massimo di 350 ore se in regime di tempo pieno e fino a un massimo di 200 ore se in regime di tempo definito.

- che arrechino pregiudizio all'espletamento dell'attività istituzionale di didattica, di ricerca e gestionale;
 - che possano determinare una situazione di conflitto di interessi con l'Ateneo;
 - non confacenti al decoro e alla dignità del personale docente dell'Ateneo o che arrechino pregiudizio al prestigio e all'immagine dell'Università IULM.
4. Resta fermo quanto disposto dagli artt. 13, 14 e 15 del DPR 11 luglio 1980, n. 382.

Art. 4 – Facoltà previste

1. Fatto salvo il rispetto dei loro obblighi istituzionali, i professori e i ricercatori a tempo pieno possono svolgere liberamente, anche con retribuzione, attività di valutazione e referaggio, lezioni e seminari di carattere **occasionale**, attività di collaborazione scientifica e di consulenza, attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale, nonché attività pubblicistiche e editoriali, purché non riconducibili per continuità ed intensità ad attività libero-professionali con partita IVA ancorché con regime ridotto/forfettario, fatto salvo l'obbligo di comunicazione agli Organi Accademici.
2. Essi possono altresì svolgere, **previa autorizzazione del Rettore** e purché non si determinino situazioni di conflitto di interesse con l'Ateneo e a condizione comunque che l'attività non rappresenti detrimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate, funzioni didattiche e di ricerca nonché compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro e assumere cariche senza deleghe operative presso enti pubblici e privati con scopo di lucro.
3. È richiesta l'autorizzazione per attività didattiche e di ricerca svolte presso altre Università o enti di ricerca nazionali e internazionali anche per i professori e ricercatori a tempo definito. Per il conseguimento di finalità di interesse comune, l'Ateneo può stipulare convenzioni al fine di consentire ai professori e ricercatori a tempo pieno di svolgere attività didattica e di ricerca presso altra Università.
4. Le convenzioni hanno durata minima di un anno e sono rinnovabili.

SEZIONE TERZA – AUTOCERTIFICAZIONE, VERIFICA E VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA' DEI PROFESSORI E DEI RICERCATORI

Art.5 - Autocertificazione dell'attività didattica

1. Per ogni anno accademico, l'autocertificazione dell'attività didattica dei professori e dei ricercatori è effettuata tramite la compilazione del registro elettronico.
2. Le attività di didattica ufficiale o integrativa sono registrate nella sezione *Lezioni* con riferimento giornaliero mediante indicazione della fascia oraria e del contenuto dell'attività espletata.
3. La registrazione delle attività didattiche è effettuata con cadenza almeno semestrale al fine di consentirne il monitoraggio da parte del Preside della Facoltà di riferimento e la puntuale gestione amministrativa.
4. La chiusura del registro, mediante procedura informatica, deve essere effettuata entro il 30 settembre successivo all'inizio dell'anno accademico di riferimento.

Art. 6 – Verifica dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica e di servizio agli studenti

1. Entro il 30 novembre successivo, il Preside della Facoltà di riferimento procede alla verifica dell'autocertificazione e alla sua validazione mediante procedura informatica.
2. Per le attività didattiche svolte presso strutture diverse da quella di afferenza, la verifica di cui al precedente comma è effettuata dal Preside della Facoltà interessata.
3. Ove in sede di verifica emergano incongruenze o inadempimenti rispetto alle attività programmate per ogni singolo docente, il Preside della Facoltà di afferenza o il Preside della Facoltà interessata redige una relazione da trasmettere al Rettore entro il termine di cui al precedente comma 1, per i provvedimenti di competenza.

Art. 7 – Norma finale

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data del Decreto rettorale di emanazione.